



# Città Metropolitana di Messina

## VI DIREZIONE AMBIENTE

Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria  
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

**OGGETTO:** Modifica AUA n° 22/2017 rilasciata con DD. n° 765 del 12.07.2017 alla Ditta **VENUMER s.r.l.** per l'esercizio dell'attività di produzione conglomerati cementizi e bituminosi, con annessa attività di recupero R5 e di messa in riserva R13, svolta nello stabilimento sito in C.da Padura del Comune di San Filippo del Mela (ME).

PROPOSTA N. 918 del 21/08/2017 Raccolta Generale presso la Direzione

DETERMINAZIONE N. 881 del 07.09.2017

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 Marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;
- VISTA** l'AUA n° 22/2017 rilasciata con D.D. n° 765 del 12.07.2017 con la quale la Ditta **VENUMER s.r.l.** è stata autorizzata ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere a), c) e e) e g) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di produzione di conglomerati cementizi e bituminosi, con annessa attività di recupero R5 e di messa in riserva R13, svolta nello stabilimento sito in C.da Padura del Comune di San Filippo del Mela (ME);
- VISTO** il parere dell'ARPA ST di Messina, trasmesso con nota protocollo n° 44719 del 21.07.2017, assunta al protocollo generale di questo Ente al n° 25908/17 del 21.07.2017, che modifica e sostituisce il precedente trasmesso con nota prot. n° 33303 del 01.06.2017. Tale parere fa parte integrante del presente atto (All. 1);
- CONSIDERATO** che il limite per il parametro polveri per i punti di emissione E2 e E4 è 20 mg/Nmc in quanto l'impianto sorge in area ad elevato rischio ambientale (D.A. ARTA n° 176/Gab del 09.08.2007 art. 2, comma 1 lett. a);
- VISTA** l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Regionale di Messina" – Azioni per la prevenzione

**VISTO** della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;  
**VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;  
**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;  
**VISTO** lo statuto dell'Ente;  
**PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;  
**VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n° 15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

### PROPONE

per quanto in premessa di

### MODIFICARE

l'art. 1 dell'AUA n° 22/2017 rilasciata con D.D. n° 765 del 12.07.2017 alla Ditta **VENUMER s.r.l.** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere a), c) e) e g) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di produzione di conglomerati cementizi e bituminosi, con annessa attività di recupero R5 e di messa in riserva R13, svolta nello stabilimento sito in C.da Padura del Comune di San Filippo del Mela (ME).

L'art. 1 è così sostituito:

**Art. 1)** Sono così fissati i limiti alle emissioni, alla luce della vigente normativa, come di seguito riportato:

Punto di emissione	Provenienza	Limiti (espressi in mg/Nm <sup>3</sup> anidri)
E3	Uscita filtro a maniche gas esausti forno essiccatore inerti e vapori mescolatore	Polveri <sup>1,6</sup> : 20 SO <sub>2</sub> <sup>1,6</sup> : 1700 COV (come COT) <sup>2,6,7</sup> in funzione della classe e della soglia di rilevanza IPA <sup>3,6,7,8</sup> : 0.1 Σ(Nichel+Vanadio) <sup>4,6,7,8</sup> : 5
E2, E4	Uscita filtro a maniche sili cemento	Polveri totali <sup>5</sup> : 20

<sup>1</sup> Allegato I parte III, punto 12 - parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

<sup>2</sup> Allegato I parte II, punto 4, tab. D - parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

<sup>3</sup> Allegato I parte II, punto 1.1, Tab. A1 - parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

<sup>4</sup> Allegato I parte II, punto 2, Tab. B - parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

<sup>5</sup> D.A. ARTA n° 176/Gab del 09.08.2007, art. 2, comma 1 lett. a con soglia di rilevanza 0.1 Kg/h.

<sup>6</sup> I valori si riferiscono ad un tenore di O<sub>2</sub> dell'effluente gassoso : 17%.

<sup>7</sup> Allegato I parte I, punto 3, - parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. Nei casi in cui le parti II e III stabiliscano soglie di rilevanza delle emissioni, i valori di emissione devono essere rispettati solo se tali soglie sono raggiunte o superate.

<sup>8</sup> Parametri da misurare una tantum.

**Si dispone** l'inoltro del presente documento al SUAP di San Filippo del Mela per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e, per conoscenza, alla Ditta interessata, alla ARPA S.T.

di Messina, all'UTA U.O.B. A.2.6 di Catania, all'ARTA Servizio 2 del DTA di Palermo, all'Ufficio Albo di questo Ente per la pubblicazione di rito ed a tutti i soggetti di cui all'art. 48 del vigente regolamento d'organizzazione degli Uffici e dei servizi di questo Ente.

**Si dispone** che il presente provvedimento faccia parte integrante dell'AUA già rilasciata, e che venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in in C.da Padura del Comune di San Filippo del Mela.

**Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.**

**Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.**

*Il Responsabile dell'Ufficio*  
*Dott.ssa Ileana Padovano*

*Il Funzionario Responsabile del Servizio*  
*Dott.ssa Concetta Cappello*

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la superiore proposta

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

**DETERMINA**

di modificare l'art. 1 dell'AUA n° 22/2017 rilasciata con D.D. n° 765 del 12.07.2017 alla Ditta **VENUMER s.r.l.** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere a), c) e) e g) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di produzione di conglomerati cementizi e bituminosi, con annessa attività di recupero R5 e di messa in riserva R13, svolta nello stabilimento sito in C.da Padura del Comune di San Filippo del Mela (ME).

**Messina, li 21.08.2017**

**IL DIRIGENTE**  
**Ing. Armando Cappadonia**

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina, li 21.08.2017

**IL DIRIGENTE**  
Ing. Armando Cappadonia

**Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria**

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVORABILE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

**SI ATTESTA**

la copertura finanziaria della spesa di Euro \_\_\_\_\_ imputata al cap. \_\_\_\_\_  
impegno n. \_\_\_\_\_


**Il Dirigente del Servizio Finanziario**

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPEGNI  
VISTO PRESO NOTA  
Messina 28/08/2017 Il Funzionario





STRUTTURA TERRITORIALE DI MESSINA  
DIREZIONE



Systema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

Trasmessa a mezzo PEC

Alla Città Metropolitana di Messina  
Ufficio VI Direzione Ambiente  
Via Lucania, n. 20  
98124 MESSINA  
[protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it)

ARPA SICILIA - ST. Messina



Tit. 01.22.00 Partenza  
Nr.0044719 Data 21/07/2017

e, p.c.


Alla ST1 - Controlli ambientali  
ARPA Sicilia  
Via S. Lorenzo 312/G  
90146 PALERMO

Oggetto: Comune di San Filippo del Mela – Ditta Venumer s.r.l.  
Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale.

In riferimento all'oggetto si trasmette il parere di competenza redatto da questa Struttura Territoriale, che modifica e sostituisce la nota ns. prot. n. 33303 del 01.06.2017.

Messina, 21.07.2017

Il Direttore della Struttura Territoriale  
Dr. Antonino Marchese



Regione Siciliana - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente  
Struttura Territoriale di Messina - Via G. La Farina, is. 105 - 98123 Messina  
tel. 090 3653421 - fax. 090 3653441  
e-mail: [dapchimicome@arpa.sicilia.it](mailto:dapchimicome@arpa.sicilia.it)  
pec: [arpamessina@pec.arpa.sicilia.it](mailto:arpamessina@pec.arpa.sicilia.it)  
[www.arpa.sicilia.it](http://www.arpa.sicilia.it)

In riferimento:

alla documentazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione trasmessa via PEC dal SUAP del Comune di San Filippo del Mela in data 07.01.2016, acquisita al prot. ARPA n. 631 del 07.01.2016,

alla Conferenza dei Servizi istruttoria convocata dall'Ufficio AUA della Città Metropolitana di Messina VI Direzione Ambiente con nota prot. n. 5744/2016 del 19.02.2016, ns. prot. n. 10719 del 22.02.2016, per il giorno 31.03.2016, nel corso della quale sono state esposte valutazioni di ordine tecnico per le quali si è ritenuto necessario richiedere documentazione integrativa,

alle integrazioni trasmesse a mezzo PEC dal SUAP del Comune di San Filippo del Mela in data 03.05.2016, acquisite al prot. ARPA Sicilia n. 27175 del 03.05.2016,

alle integrazioni trasmesse a mezzo PEC dal SUAP del Comune di San Filippo del Mela in data 03.02.2017 in riscontro alle richieste formulate in Conferenza dei Servizi del 31.03.2016, ed acquisite al prot. ARPA Sicilia n. 6608 del 03.02.2017,

alle integrazioni trasmesse a mezzo PEC dal SUAP del Comune di San Filippo del Mela in data 29.03.2017 ed acquisite al prot. ARPA Sicilia n. 19697 del 30.03.2017,

**al parere espresso da questa S.T. con nota prot. n. 33303 del 01.06.2017, che riportava erroneamente il VLE di 40 mg/Nm<sup>3</sup> per il parametro polveri dei punti di emissione E2, E4, anziché il VLE di 20 mg/Nm<sup>3</sup> stabilito per gli stabilimenti che hanno sede operativa nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale,**

inteso che la valutazione degli elaborati tecnici eseguita da questa S.T. di ARPA Sicilia si riferisce precipuamente alle emissioni ed immissioni in atmosfera,

fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti ed Organismi al rilascio di ogni ulteriore eventuale autorizzazione, prescrizione, concessione, nulla osta o quant'altro necessario per il caso di specie, nonché altre disposizioni legislative e/o regolamentari comunque applicabili,

fermo restando che per quant'altro non specificato o riportato deve farsi riferimento alle vigenti norme di cui alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. nonché ad ogni altra normativa vigente in materia di tutela ambientale nel territorio regionale,

la scrivente, per gli aspetti di propria competenza ed in relazione agli elaborati progettuali pervenuti, visionati ed esaminati, tenuto conto che la nuova autorizzazione sarà concessa per l'intero stabilimento, esprime **parere favorevole con prescrizioni** al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di funzionamento degli impianti dichiarate a progetto dall'Azienda, con il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera convogliate e diffuse e delle prescrizioni di seguito indicate, in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e dai D.A. n. 175/GAB e 176/GAB del 09.08.2007.

**Premessa:** le emissioni in atmosfera per le quali viene richiesta l'autorizzazione derivano dalle attività di produzione di conglomerati cementizi e conglomerati bituminosi svolte presso lo stabilimento sito nel Comune San Filippo del Mela, in c.da Padura.

In ordine a quanto riportato negli elaborati tecnici allegati all'istanza, le emissioni oggetto della richiesta di autorizzazione in argomento sono relative:

- alle emissioni di polveri derivanti dalle operazioni di stoccaggio del cemento in sili a servizio della produzione del conglomerato cementizio (punti precedentemente autorizzati con le sigle E2 - A.A. n. 144 del 19.05.1999 - ed E4 - A.A. n. 04/2006 del 14.02.2006), sottoposte a trattamento di filtrazione con filtro a maniche,

- alle emissioni di polveri ed altre sostanze derivanti dall'attività di essiccazione inerti e miscelazione con il bitume a servizio della produzione del conglomerato bituminoso (punto precedentemente autorizzato con la sigla E3 - D.R.S. n. 238 del 26.02.2003), anch'esse sottoposte a filtrazione con filtro a maniche.

**Emissioni convogliate:** da quanto relazionato dall'Azienda, al punto di emissione E3 sono convogliate le emissioni provenienti da entrambe le fasi di essiccazione degli inerti e di miscelazione di inerti e bitume, in accordo all'orientamento diffuso, contemplato anche dall'allegato I, parte III, punto 12 alla parte V del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., che prevede il **convogliamento** anche **delle emissioni provenienti dalla miscelazione** delle materie prime nello stesso camino. Le emissioni provenienti dal forno attraversano un filtro a maniche deputato all'abbattimento del materiale particolato.

I valori limite di legge previsti dall'allegato I, parte III, punto 12 alla parte V del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., titolato "*Impianti per la produzione o la fusione di miscele composte da bitumi o da catrame e prodotti minerali, compresi gli impianti per la preparazione di materiali da costruzione stradali a base di bitume e gli impianti per la produzione di pietrisco di catrame*" prevedono il monitoraggio degli inquinanti **polveri e ossidi di zolfo**.

Le emissioni di **CO** possono diventare significative in condizioni di combustione incompleta rispetto al rapporto stechiometrico e sono funzione di diverse variabili quali il tipo di combustibile utilizzato, il quantitativo di materiali caricati nel forno e la temperatura di processo. Pertanto si raccomanda all'Azienda di ottimizzare i parametri di combustione a garanzia del contenimento emissivo.

Riguardo alle emissioni di **S.O.V.** è noto che i fumi ed i vapori del bitume sono prevalentemente costituiti da composti organici, alifatici, aromatici ed eterociclici altamente volatili, la cui elevata tensione di vapore determina un loro facile passaggio alla fase di vapore; ancor più queste sostanze sono caratterizzate da un potenziale odorigeno elevato, in particolare modo i composti in cui sono presenti atomi di zolfo. Inoltre la tipologia di abbattimento degli inquinanti adottata comunemente su tali impianti, come anche nel caso di specie, ovvero le maniche in filtro di tessuto, non ha specifica efficacia per l'abbattimento di tali composti. Per le suddette motivazioni si valuta opportuna la misurazione di tali inquinanti in emissione.

In relazione alle emissioni di **I.P.A.** gli studi di settore evidenziano come il contenuto di tali inquinanti nelle tipologie di bitume comunemente utilizzate in impianti quali quello in argomento sia paragonabile ai valori riscontrabili in ambiente urbano e comunque inferiore al limite di  $0,1 \text{ mg/Nm}^3$  previsto dall'Allegato I, Parte II, par. 1.1 - Tab. 1, Classe 1 di cui alla Parte V del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Per questo parametro si propone una misura *uno tantum*, in occasione del primo autocontrollo dall'entrata in vigore del provvedimento autorizzativo ed in condizioni di utilizzo del cd. fresato. Se le risultanze analitiche dovessero dimostrare la conformità del valore di tale parametro al valore limite sopra indicato, l'Azienda potrà essere dispensata da ulteriori verifiche sugli IPA, finché non intervengano variazioni all'impianto o al ciclo produttivo che possano comportare modifiche sostanziali qualitative delle emissioni.

Discorso analogo può essere previsto dall'A.C. per i metalli pesanti **Nichel e Vanadio**, che numerosi studi di settore annoverano tra i principali inquinanti presenti nei bitumi, con concentrazioni fortemente variabili e funzione della sua natura e provenienza. Anche per tali parametri sarebbe quindi utile prevedere una misurazione *uno tantum* in occasione del primo autocontrollo dall'entrata in vigore del provvedimento di autorizzazione ed in condizioni di utilizzo del cd. fresato, anche allo scopo di avere una correlazione tra le concentrazioni in ingresso ed in uscita al ciclo di processo.

Infine, poiché l'entità delle emissioni da tali impianti varia significativamente nell'intervallo di temperatura 160°C : 250°C, con una proporzionalità diretta tra l'aumento di temperatura e il volume di fumi di bitume sviluppati, si richiede che la temperatura di processo sia mantenuta il più prossima possibile all'estremo inferiore dell'intervallo indicato, ossia  $T \leq 160^\circ\text{C}$ .

Pertanto, anche in considerazione dei risultati analitici fin qui pervenuti a questa S.T. in regime di autocontrollo, fatta salva ogni altra valutazione da parte dell'A.C., si propone di adottare i valori limite di emissione di seguito indicati in tabella con il pertinente riferimento normativo.

Punto di emissione	Provenienza	Inquinanti	VLE (mg/Nm <sup>3</sup> )
E3	Uscita filtro a maniche gas esausti forno essiccatore inerti e vapori mescolatore	Polveri <sup>1,6</sup>	20
		Ossidi di zolfo <sup>1,6</sup>	1700
		COV NM (come C.O.T.) <sup>2,6,7</sup>	In funzione delle classi e delle soglie di rilevanza
		IPA <sup>3,6,7,8</sup>	0,1
		$\Sigma$ (Nickel + Vanadio) <sup>4,6,7,8</sup>	5
E2, E4	<u>Uscita filtro a maniche sili cemento</u>	<u>Polveri totali<sup>5</sup></u>	<u>20</u>

<sup>1</sup> Allegato I, parte III, punto 12 – parte V del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

<sup>2</sup> Allegato I, parte II, punto 4, tab. D – parte V del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

<sup>3</sup> Allegato I, parte II, punto 1.1, tab. A1 – parte V del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

<sup>4</sup> Allegato I, parte II, punto 2, tab. B – parte V del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

<sup>5</sup> **D.ARTA n.176/GAB del 09.08.2007, art. 2, comma 1, lettera a con soglia di rilevanza 0.1 kg/h.**

<sup>6</sup> I valori si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%;

<sup>7</sup> Allegato I, parte I, punto 3 – parte V del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Nei casi in cui le parti II e III stabiliscano soglie di rilevanza delle emissioni, i valori di emissione devono essere rispettati solo se tali soglie sono raggiunte o superate;

<sup>8</sup> Parametri da misurare "una tantum".

In merito alle verifiche analitiche in regime di autocontrollo a carico del Gestore si propone la frequenza annuale, dandone congruo preavviso alle Autorità competenti per il controllo, sulla base dei metodi analitici di riferimento o di dimostrata equivalenza. I metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla vigente normativa tecnica di settore. I certificati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i contenuti minimi di cui al D.A. n. 31/17 del 25.01.1999 ed essere trasmessi alle Autorità competenti per il controllo entro 60 giorni dalla data di esecuzione.

**Impianti di abbattimento:** dal punto di vista qualitativo i sistemi di abbattimento scelti, anche alla luce delle "migliori tecnologie disponibili", risultano essere compatibili per tipologia con la natura degli effluenti da trattare, pertanto idonei. Resta da valutare, a seguito del monitoraggio "una tantum" delle sostanze organiche indicate al precedente paragrafo, l'opportunità, da parte dell'A.C., di imporre l'adozione di idoneo sistema di abbattimento.

Gli impianti di abbattimento degli inquinanti dovranno essere sottoposti a manutenzione ai fini di garantirne la perfetta efficienza, secondo le indicazioni del fornitore ed in accordo alle condizioni di

utilizzo. Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su un registro, dotato di pagine con numerazione progressiva e reso sempre disponibile alla consultazione da parte delle Autorità preposte al controllo, riportando la data, il tipo di intervento con descrizione sintetica e l'operatore che ha svolto l'attività.

Nel caso in cui si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento, il Gestore dovrà arrestare le attività sorgenti delle emissioni ad essi convogliate, dandone comunicazione agli enti competenti per il controllo entro il giorno successivo. Gli impianti produttivi potranno essere riavviati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati. Di tali interventi si dovrà dare evidenza nell'apposito Registro.

**Serbatoi stoccaggio bitume e combustibili:** la gestione dei serbatoi fuori terra dovrà essere condotta in conformità alle vigenti normative in materia di sicurezza, utilizzando ogni accorgimento opportuno per evitare fenomeni di contaminazione del suolo, di inquinamento atmosferico e molestie olfattive. I serbatoi dovranno essere dotati di bacino di contenimento (senza collegamenti diretti con la fognatura o altri impianti) di serrande o sistemi di chiusura automatici per intercettare immediatamente eventuali sversamenti. Gli sfiati delle cisterne dovranno essere convogliati in un sifone ad acqua o, in caso di emissioni odorogene significative, in un filtro a carboni attivi.

**Emissioni diffuse:** in merito allo svolgimento di ogni attività dalla quale possano originarsi emissioni diffuse di polveri, gas, vapori, aerosol, quanto più se possibile causa di fastidio o nocimento a recettori prossimi all'opificio, le stesse attività andranno condotte nel rispetto delle vigenti norme e regolamenti comunali e di igiene, nonché di quanto previsto dall'allegato V alla parte V del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., fatte salve specifiche e motivate prescrizioni nonché eventuali provvedimenti restrittivi ed integrativi da parte dell'autorità sanitaria. Il Gestore dovrà relazionare con cadenza annuale sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri e sull'attività di manutenzione degli impianti di abbattimento al fine di garantirne l'efficacia, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.A. n. 175/GAB del 09.08.2007.

La relazione, trasmessa annualmente agli enti competenti per il controllo, dovrà altresì contenere le seguenti informazioni:

- ore di funzionamento degli impianti in relazione alle capacità produttive degli stessi;
- quantitativi di materiali di recupero ricevuti e trattati, comprovabile a mezzo documentazione (fatture, bolle, DDT, ecc.) opportunamente custodita;
- modalità di gestione e quantità (volume) dei fanghi generati dalla raccolta delle acque prodotte dall'utilizzo del sistema di abbattimento a pioggia delle polveri diffuse;
- eventuale consumo idrico (volume) e modalità di approvvigionamento;

Ancora, l'Azienda dovrà:

- provvedere a mantenere correttamente funzionante il sistema di nebulizzazione d'acqua per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, nonché il sistema di raccolta delle acque convogliate dalla pavimentazione;
- predisporre un efficace sistema di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dal sito comprensivo di una griglia per la raccolta in modo da evitare che le ruote stesse entrino a contatto con i fanghi;

- provvedere alla bagnatura dei cumuli di materiale presenti sul sito, nonché delle superfici non asfaltate percorse dai vari mezzi utilizzati;
- custodire le certificazioni analitiche di caratterizzazione del rifiuto e dei test di cessione eseguiti, in modo che siano disponibili alla consultazione e valutazione da parte degli organi di controllo.

## PRESCRIZIONI GENERALI

**Caratteristiche strutturali e tecniche dei punti di emissione e di prelievo:** Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata in autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici presentati, riportando anche il diametro del condotto in corrispondenza del punto di prelievo.

I condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazioni delle emissioni periodiche manuali o automatiche dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma tecnica UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013.

L'accesso alle postazioni di prelievo e lo stazionamento di persone ed apparecchiature in quota deve avvenire in sicurezza, in accordo alla vigente normativa di settore. Presso i punti di misurazione dovranno essere disponibili i servizi ausiliari utili all'esecuzione delle misure.


Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'Azienda potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con questa S.T. di ARPA Sicilia. Nel caso in cui qualunque norma tecnica indicata nel presente parere o in autorizzazione o comunque pertinente sia modificata o integrata, l'Azienda dovrà recepire quanto modificato o implementato. In caso di abrogazione si intende traslato il rispetto delle condizioni alla norma tecnica successiva emanata dagli organismi nazionali di normazione riconosciuti in sostituzione della precedente.

**Gestione delle acque di dilavamento piazzali e di prima pioggia:** per la valutazione degli aspetti inerenti la gestione delle acque meteoriche e di dilavamento delle superfici "scolanti", si è presa visione dei sistemi adottati dall'Azienda per la raccolta, il convogliamento, il trattamento e lo stoccaggio delle stesse, valutandone la congruità con la tipologia di ciclo produttivo. Inoltre il dimensionamento delle vasche di stoccaggio delle acque depurate in dotazione all'impianto, appare sufficiente a garantire la raccolta di volumi di acque compatibili con eventi piovosi anche di entità significativa. Ad ogni modo, si rimanda alla valutazione dell'A.C. la disciplina e regolamentazione di tali aspetti.

La presente si trasmette per quanto di competenza.

Messina, 21.07.2017

Il C.T.P.E. Chimico  
Dott. Francesco Barilaro



Il Responsabile dell'U.O.  
Dott. Giovanni Patti

